

# La libertà religiosa in Albania prima e dopo la Costituzione del 1925. Il ruolo del clero nella formazione e nel consolidamento delle istituzioni

di Roland Dodani

**Abstract:** Religious freedom in Albania before and after the 1925 constitution. The role of the clergy in the formation and consolidation of the institutions – Albania represents a significant experience for understanding the development and relevance of religious freedom, having had the misfortune throughout its history to violently transition from institutional, legal, and political systems of great importance to religion to systems of total denial and prohibition of it. The aim of this paper is to investigate how religious freedom was regulated by the 1925 Constitution, with particular attention to the situation prior to its approval and the subsequent period. A peculiarity of Albanian institutional history concerns the role the clergy played in political and legal institutions during crucial moments in the birth and consolidation of the Albanian State.

**Keywords:** Constitution of 1925; Religious freedom; Institutions, Clergy; Transition and consolidation of the Albanian State

713

---

Haud scio, an, pietate adversus deos sublata,  
societas etiam humani generis tollatur

## 1. Introduzione

La libertà religiosa sin dall'inizio dell'esistenza delle prime comunità organizzate è stato un elemento caratterizzante delle istituzioni e del diritto. La libertà religiosa è ormai da secoli un parametro che distingue le società sviluppate da quelle arretrate. Per questi motivi ho voluto trattare questo tema per il Centenario della costituzione albanese del 1925. La storia dell'Albania è la storia di un paese che per buona parte della sua esistenza è stato sotto il dominio di altri Paesi, per ultimo l'impero ottomano con cinque secoli di dominio autoritario. La costituzione del 1925 è il tentativo più importante dall'indipendenza di costruire un sistema giuridico e istituzionale che ha come base il modello dell'Europa continentale.

L'Assemblea creata dalle elezioni del 27 dicembre 1923 con il compito di dare una costituzione, non lavorerà in condizioni ottimali, a causa dei problemi politici e istituzionali. Sicuramente, l'approvazione della costituzione non basterà a garantire la stabilità istituzionale e politica. La libertà religiosa La libertà religiosa fu una questione molto rilevante per lo stato e la società

albanese, e come tale la legislazione prima della costituzione e poi con la costituzione tenderanno di attribuire una particolare attenzione alla libertà religiosa, creando un quadro normativo molto corposo per il tempo. A mio avviso questa apertura dello stato nei confronti delle confessioni religiose era di una rilevante importanza e di grande interesse. Considerando il fatto che le confessioni religiose godevano di una notevole influenza sulla popolazione ma anche per rendere il nuovo stato e diritto albanese al pari dei sistemi giuridici più avanzati. La libertà religiosa assumeva un ruolo particolare per la stabilità istituzionale e dello stato anche per il fatto che erano presenti diverse religioni che garantivano un equilibrio non facile e implicavano interessi anche di natura geopolitica.

A conferma dell'importanza della religione in Albania fu anche il coinvolgimento diretto del clero nelle istituzioni rappresentative. Il clero di tutte le religioni era coinvolto in modo significativo nella costruzione e consolidamento delle nuove istituzioni. Il clero cattolico, anche se rappresentante di una minoranza religiosa, ebbe un ruolo fondamentale sia se viene considerato il contributo diretto come membri delle istituzioni rappresentative e esecutive, ma anche come contribuenti nella formazione della classe dirigente con valori sociali, politici, economici di ispirazione occidentale. Un altro motivo a mio avviso importante ha a che fare con il fatto che le potenze occidentali vedevano nel clero cattolico un alleato che poteva dare un contributo importante nel portare il paese dopo secoli di occupazione ottomana verso l'occidente. Nel clero cattolico si distinguono soprattutto i francescani, i quali concentreranno il loro operato in Albania sul binomio "*Fe e Atdhë*" religione e patria. Sarà proprio questo binomio che guiderà il loro operato nel consolidamento del nuovo stato albanese e delle sue istituzioni.

## 2. La libertà religiosa nel diritto albanese prima della costituzione del 1925

Con la dichiarazione dell'indipendenza il 28 novembre 1912, l'Albania esce definitivamente dal dominio ottomano. Garantire la libertà religiosa in una società multi-confessionale con una maggioranza di musulmani, era di particolare rilevanza per l'esistenza stessa dello stato albanese. Secondo Ruffini la libertà religiosa, a differenza della libertà di pensiero, è un concetto essenzialmente giuridico<sup>1</sup>. Quindi, l'analisi riguarderà principalmente l'assetto normativa. Lo stato albanese aveva un interesse essenziale nel garantire la libertà religiosa in modo tale da evitare conflitti e divisioni interni che potevano mettere a rischio la sua esistenza. Anche tra i firmatari dell'indipendenza c'era un'attenta composizione e rappresentanza di tutte le religioni<sup>2</sup>.

Dal primo Statuto del 1914 tale regolamentazione occupa uno spazio consistente in più capitoli, dimostrazione che la libertà religiosa non era solamente un diritto fondamentale ma uno strumento di grande rilevanza nel garantire l'unità nazionale. Nel capitolo III articolo 32 dello Statuto del 1914 viene sanzionato che l'Albania non ha una religione di Stato, la libertà di esercizio è garantita, facendo una particolare attenzione soprattutto al fatto

<sup>1</sup> F. Ruffini, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1901, 5.

<sup>2</sup> D.N. Kacorri, V. Dibra.

che la religione non doveva costituire un elemento distintivo e discriminatorio in merito all'accesso agli uffici pubblici<sup>3</sup>. Questa norma a mio avviso cerca di garantire la neutralità dello stato nei confronti delle religioni. Nel capitolo IV articolo 42 abbiamo una ulteriore prova della rilevanza delle religioni nella vita politica e istituzionale del principato d'Albania. I rappresentanti delle quattro religioni principali sono di diritto membri dell'assemblea legislativa<sup>4</sup>; così facendo lo Statuto dà una priorità a queste quattro confessioni religiose. Lo Statuto prosegue con il capitolo XI (Culti) dove si delinea il rapporto tra lo stato e le confessioni religiose. Lo stato riconosce tutte le comunità religiose che sono presenti in Albania sottolineando in particolare il fatto che lo stesso principio viene applicato per le diverse sette musulmane<sup>5</sup> che esistevano nel paese. Un problema da sempre rilevante per le comunità religiose era la conservazione dei beni di cui disponevano<sup>6</sup> e la garanzia di un sostentamento economico, strumento per limitare le ingerenze esterne, che doveva essere ripartito su due questioni. Primo, lo stato riconosceva alle comunità religiose il diritto di ricevere un sostegno economico che derivava dal diritto consuetudinario<sup>7</sup>. Secondo lo stato doveva stanziare dal bilancio dello Stato finanziamenti per i culti religiosi<sup>8</sup>, altresì venivano riconosciuti dei privilegi fiscali<sup>9</sup>, fondamentale anche questo per tentare di eliminare le ingerenze da parte di governi stranieri. Un articolo che suscita non poche perplessità a mio avviso è l'articolo 174<sup>10</sup>: Lo stato mantiene un ruolo importante nel decidere il riconoscimento o meno delle nuove comunità religiose e i diritti che esse potranno avere<sup>11</sup>. Per concludere il rapporto dello stato albanese con i capi religiosi delle confessioni religiose doveva essere stabilito successivamente

---

<sup>3</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 III capitolo, articolo 32* "L'Albania non ha una religione di Stato. La libertà e l'esercizio pubblico di tutti i culti sono garantiti. In nessuna parte del principato albanese un cambio di religione può essere utilizzato come motivo per escludere o classificare qualcuno come incapace in termini di godimento dei diritti civili e politici, ammissione a cariche, funzioni e onorificenze statali, o in termini di esercizio di varie professioni e attività".

<sup>4</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo IV, articolo 42* "Sono membri (per legge) dell'Assemblea: i rappresentanti religiosi dei musulmani, dei cattolici, degli ortodossi, il capo dei Bektashi e l'alto commissario albanese presso la Banca nazionale albanese".

<sup>5</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 170* "Tutte le Comunità religiose albanesi esistenti sono riconosciute (dallo Stato). Questo principio si applica anche alle varie sette musulmane. Nessun ostacolo dovrebbe essere sollevato per l'organizzazione."

<sup>6</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 171* "Le Comunità religiose in Albania preserveranno i loro beni".

<sup>7</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 172* "Le Comunità continueranno a ricevere, sotto la protezione delle autorità, il reddito consacrato dalla consuetudine".

<sup>8</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 177* "Lo Stato deve adottare misure per il mantenimento di tutti i culti riconosciuti nonché del clero, stanziando a tale scopo l'importo che riterrà necessario nel bilancio generale dello Stato; terrà conto anche del patrimonio immobiliare attualmente di proprietà di questi culti".

<sup>9</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 173* "Sono esenti da tasse gli edifici adibiti a scopi religiosi..."

<sup>10</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 174* "Nel caso in cui si costituiscano nuove Comunità religiose di culti diversi, lo Stato si riserva il diritto di riconoscerle e di determinarne i diritti".

<sup>11</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 175* "Il clero e il clero di tutte le Comunità religiose riconosciute dallo Stato riceveranno l'investitura da Sua Altezza il Principe."

dallo stato con dei concordati<sup>12</sup> che non furono mai realizzati. L'istruzione<sup>13</sup> sarà finanziata e regolata dallo stato, gli insegnamenti religiosi potranno svolgersi solamente nella lingua del culto religioso<sup>14</sup>.

Lo Statuto di Lushnje del 1920 fu un momento importante nella formazione del quadro istituzionale e costituzionale dello Stato albanese. Sicuramente la parte che più ci interessa riguarda la formazione dell'Alto Consiglio, un organo che era composto da quattro membri, con poteri esecuti, e che aveva una composizione tale che dove rappresentare le quattro maggiori confessioni religiose presenti<sup>15</sup>. L'Alto Consiglio aveva come membri le personalità più importanti del clero come: monsignore Luigj Bumçi, il rappresentante dei Bektashi Aqif Pashë Elbasani, degli ortodossi Mihal Turtulli e il capo della Comunità musulmana Abdi Toptani<sup>16</sup>.

Lo Statuto Esteso di Lushnje ebbe un'importanza fondamentale nel creare un quadro costituzionale e la gerarchia delle fonti del diritto in Albania<sup>17</sup>. Lo Statuto prevedeva anche norme le quali dovevano ulteriormente contribuire a consolidare la libertà religiosa<sup>18</sup>. A mio parere queste norme sono un passo sostanziale in avanti, e si differenziano notevolmente dallo Statuto organico dell'Albania del 1914, estromettendo lo Stato da ogni influenza e controllo nei confronti delle religioni. Veniva garantita la parità di trattamento di tutte le religioni, rafforzando non solo il riconoscimento della libertà di credo ma anche l'autonomia organizzativa<sup>19</sup>. A tal proposito il 3 giugno 1923 venne approvata la legge nr. 432 "Statuto Legale delle Comunità Religiose", questa legge riconosceva la personalità giuridica per le comunità religiose<sup>20</sup>. Nel 1923 Albania era l'unico Stato in Europa che adottava una

<sup>12</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XI, articolo 175* "Il clero e il clero di tutte le Comunità religiose

riconosciute dallo Stato riceveranno l'investitura da Sua Altezza il Principe."

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Il clero cattolico aveva una tradizione consolidata di scuole e di insegnamento in lingua albanese. I gesuiti a Scutari avevano già dal 1877 fondato il collegio Saveriano. Il fondatore fu padre Luigi Mazza. Vale la pena notare che lo stemma della scuola aveva l'aquila bicefala e la scritta "Dio, Patria, Religione e Prosperità", anche se il paese era sotto il dominio ottomano. vedi P. Pepa, *Tragjedia dhe lavdia e klerit katolik në Shqipëri*, Volumi I Tiranë 2007 217.

<sup>14</sup> *Statuto organico dell'Albania 1914 capitolo XII, articolo 179* "Nelle scuole locali, l'insegnamento in albanese è obbligatorio. Tuttavia, l'insegnamento religioso può essere impartito solo nella lingua del culto".

<sup>15</sup> G. Cimbalo, *Pluralizmi i besimit dhe komunitetet fetare në Shqipëri Studim monografik*, Naimi, 2012, 33.

<sup>16</sup> *Bisedime Parlamentare 1920-1921*.

<sup>17</sup> *Statuto Allargato di Lushnje capitolo IV articolo 126* "Qualsiasi legge o decreto legge contrario alla lettera e allo spirito del presente Statuto è incostituzionale e invalido."

<sup>18</sup> *Statuto Allargato di Lushnje capitolo II articolo 93* "Lo Stato albanese non ha una religione ufficiale. Tutte le religioni e le credenze sono rispettate e la libertà di esercitarle e praticarle esteriormente è garantita. La religione non può costituire in alcun modo un ostacolo legale. Religioni e credenze non possono essere strumentalizzate per scopi politici".

<sup>19</sup> Secondo Ruffini le associazioni di culto possono entrare in rapporti con lo Stato non solamente in quanto questo tutela la loro libertà religiosa ma ancora e principalmente in quanto esse, a somiglianza d'ogni altra associazione, sono organizzate e si reggono in forza di statuti, che non riguardano unicamente la fede e la disciplina, ma anche materie di natura affatto diversa e tutta quanta mondana. In F. Ruffini, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Milano, 1901, 15.

<sup>20</sup> *Statuto Legale delle Comunità Religiose del 1923 articolo 4* "Ogni associazione, comunità e istituto religioso, come moschea, tekke, chiesa, monastero ecc., è riconosciuto come persona giuridica e rappresentato secondo le proprie regole religiose. Questi hanno il

normativa in materia di concessione della personalità giuridica alle Comunità religiose che rappresentava il punto più avanzato di una lunga elaborazione del diritto europeo, dimostrando di essere al centro del dibattito relativo alla costruzione di uno Stato moderno<sup>21</sup>.

Entrando nel merito, lo Statuto nell'articolo 3 sanciva che i capi di ogni religione o setta vengono eletti secondo i rispettivi Statuti, emanati con decreto notificato dal Governo. La prima parte dello stesso articolo imponeva alcuni criteri per le nomine dell'alta gerarchia del clero<sup>22</sup>, che comunque veniva scelto liberamente secondo gli statuti religiosi. Considerata anche la situazione geopolitica e le pretese territoriali contro l'Albania Stato introduceva una restrizione per quanto riguarda i criteri che doveva soddisfare chi veniva selezionato come capo della comunità religiosa. Per concludere, la legge, nell'articolo 5 sanciva che le comunità religiose sono autonome nello stabilire sanzioni disciplinari per il clero ma anche per i loro dipendenti<sup>23</sup>. Certamente questa legge ha contribuito a creare una certezza maggiore per quanto riguarda il godimento dei diritti previsti dallo Statuto Estesio di Lushnje. Questo periodo è quello più significativo per quanto concerne la convinzione che in Albania ci sia veramente una sostanziale libertà religiosa e che ha come fondamenta la tolleranza religiosa tra gli albanesi e l'interesse comune per una Albania unita<sup>24</sup>.

### 3. La libertà religiosa nella Costituzione del 1925 e nel periodo di Zogu

Con l'approvazione della costituzione del 1925 abbiamo un momento fondamentale per la storia dello Stato albanese; viene sancita la forma repubblicana dello Stato, anche la composizione religiosa del paese secondo l'Assemblea costituente era più a favore di questa forma di Stato<sup>25</sup>, così

---

diritto di possedere, acquisire e disporre di beni mobili e immobili e di altri diritti civili compatibili con la loro natura; hanno inoltre il diritto di amministrare i propri beni. Lo Stato conserva il diritto di controllo sull'amministrazione dei beni e sui loro bilanci annuali, in conformità con la legge speciale per le associazioni. I beni immobili sono trasferibili. Ogni associazione o comunità religiosa o credente ha il diritto di costruire, mantenere, gestire e controllare, a proprie spese, moschee, chiese, tekke, monasteri e altri luoghi di culto, nonché i relativi accessori come cimiteri e simili; nonché istituzioni caritatevoli senza alcun ostacolo o formalità, soggetto unicamente alla legge edilizia del Comune”.

<sup>21</sup> G. Cimbalo, *Pluralizmi i besimit dhe komunitetet fetare në Shqipëri Studim monografik*, Naimi 2012, 43.

<sup>22</sup> *Statuto Legale delle Comunità Religiose del 1923 articolo 3* “Qualsiasi associazione religiosa o di credenti può avere solamente legami spirituali dogmatici con i grandi centri religiosi al di fuori dell'Albania. I rapporti e la corrispondenza tra di essi in materia sono liberi, senza alcuna ostruzione da parte del governo. Il leader religioso di rango più elevato deve possedere le seguenti qualità: a) Cittadino albanese, b) Conoscere la lingua albanese, c) Godere dei diritti civili e politici, d) Essere di razza albanese o avere figli e tre generazioni in Albania. Non possono essere coloro che hanno ricoperto tali cariche in Albania dal 28 novembre 1912 e che hanno combattuto per la causa albanese.”

<sup>23</sup> *Statuto Legale delle Comunità Religiose del 1923 articolo 5* “Le associazioni hanno il diritto di proporre sanzioni disciplinari nei confronti del loro clero e dei loro dipendenti.”

<sup>24</sup> *Bisedimet e Këshillit Kombëtar*, Legjislatura e parë Tiranë, 1923.

<sup>25</sup> *Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1925* 13 “Un re musulmano per l'Albania è una rovina.

l'Albania viene “portata” sempre di più verso la mentalità giuridica dell'Europa occidentale. Il clima che guidava i lavori dell'assemblea costituente fa capire la solennità e l'importanza di questa costituzione nel consolidamento dei principi che avevano avuto inizio con gli statuti precedenti ma che dovevano consolidarsi, tra questi anche il diritto della libertà religiosa<sup>26</sup>. La costituzione prosegue nella scia dei precedenti statuti costituzionali, senza particolari modifiche nel sanzionare i principi della laicità dello Stato e della libertà di credo e di coscienza<sup>27</sup>. Nell'articolo 5<sup>28</sup> si riafferma che lo Stato albanese non ha una religione di Stato, che tutte le credenze e le religioni venivano rispettate, che era riconosciuto il libero esercizio del culto e che l'appartenenza religiosa non influiva sui diritti civili, il credo religioso non poteva essere usato per scopi politici<sup>29</sup>. In pratica la norma è uguale all'articolo 93 dello Statuto Esteso di Lushnje. A mio avviso un'altra norma che ha una importanza fondamentale è l'articolo 13<sup>30</sup> non per la libertà religiosa ma per il coinvolgimento del clero nelle istituzioni politico giuridiche, non viene previsto per la Camera del Senato la stessa norma, invece per il Presidente della Repubblica valgono gli stessi criteri del deputato (artt. 70). Questa norma rendeva incompatibile la carica di deputato con lo svolgimento “attivo” del servizio religioso, norma che troviamo anche nello Statuto Esteso di Lushnje<sup>31</sup>. Questa norma non venne applicata da come risulta nelle relazioni parlamentari, sicuramente il consenso che il clero aveva nelle masse popolari esigeva la non applicabilità della norma<sup>32</sup>. Questo emerge soprattutto quando

---

Un re ortodosso o cattolico è sempre stato causa di confusione e disaccordo tra i connazionali. Un re protestante, per compiacere alla maggioranza, lo sosterebbe necessariamente e verrebbe visto come un ipocrita. Nessun re accetterebbe tutte le componenti religiose.

Tuttavia, una presidenza collegiale, in cui fossero rappresentate tutte le componenti religiose dell'Albania e in cui ciascuno dei membri potesse diventare Presidente della Repubblica in un periodo di tempo determinato e relativamente breve, sarebbe stata più accettabile e più gradita di un re, e la loro religione non avrebbe più avuto alcun ruolo. Ciò è stato dimostrato anche con il regime dell'Alto Consiglio negli ultimi quattro anni. *Quindi, anche la situazione religiosa dell'Albania richiede la forma repubblicana.*

<sup>26</sup> *Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1924*, 17. “Allontaniamoci dalle ambizioni di inimicizia personale, dalle fratture e dalle divisioni religiose che sono la fonte di tutte le nostre miserie”, “Dobbiamo tutti tenere gli occhi fissi sulla civiltà europea, perché il sole al tramonto farà progredire e prosperare l'Albania.” “I principi del nostro Governo dovrebbero essere la libertà e la felicità generali, senza distinzione di religione o razza.”

<sup>27</sup> A. Anastasi, *Institucionet politike dhe e Drejta kushtetuese ne Shqiperi (1912-1939)*, Luarasi Tirane 1998 85.

<sup>28</sup> *Lo Statuto Fondamentale della Repubblica Albanese (1925) articolo 5* “La Repubblica d'Albania non ha una religione ufficiale. Tutte le religioni e le credenze sono rispettate e la libertà di esercitarle e praticarle esteriormente è garantita. La religione non può costituire in alcun modo un ostacolo legale. Religioni e credenze non possono essere utilizzate in alcun modo per scopi politici.”

<sup>29</sup> *Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1925*, 1193.

<sup>30</sup> *Lo Statuto Fondamentale della Repubblica Albanese (1925) articolo 13* “La carica di deputato è incompatibile con qualsiasi servizio civile retribuito statale o comunale, né con alcun servizio religioso attivo”.

<sup>31</sup> *Statuto Allargato di Lushnje articolo 8* “La carica di deputato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente statale o comunale, o con un'affiliazione religiosa attiva.”

<sup>32</sup> *Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1925*, 176 “Signor Presidente! Vorrei ricordare ai miei colleghi che sapevamo benissimo che il signor Fan Noli era una figura religiosa attiva e non ci siamo pronunciati contro il signor Ali Bega. Perché dovremmo agire diversamente, visto che non riceveva nemmeno uno stipendio dallo Stato?” Un altro

viene proposto di interrompere il mandato di deputato per due membri del clero, Padre Ambros Marlaskaj e Don Ndre Mjeda, i quali furono colti mentre svolgevano servizio attivo religioso<sup>33</sup>.

Per quanto riguarda le comunità religiose, l'articolo 120 assicurava il riconoscimento da parte dello Stato delle persone morali<sup>34</sup> legalmente costituite. Nelle relazioni dell'Assemblea Costituente si esprimono perplessità per quanto riguarda l'applicabilità di questa norma, alcune proposte suggerivano di prevedere nella norma costituzionale anche il diritto di proprietà, le persone morali dovevano avere i diritti che aveva ogni persona<sup>35</sup>. La regolamentazione delle altre questioni, soprattutto quelle della proprietà, doveva essere prevista negli statuti delle confessioni religiose, quindi non era condivisa l'idea di una norma più dettagliata. Comunque nell'articolo 124 viene previsto che soltanto le "persone morali" di diritto albanese il diritto di proprietà sulle terre agricole<sup>36</sup>. Questa normativa consolidava l'interesse delle comunità religiose di avere uno Statuto che permettesse loro il libero e autonomo esercizio del culto, ad esclusione della chiesa cattolica la quale dipendeva gerarchicamente da Roma. Sicuramente questo non fu un periodo facile, soprattutto per la chiesa cattolica la quale continuava ad avere problemi con il Presidente Zogu il quale fece condannare a morte con impiccagione il beato Gjon Gazulli solamente perché era un suo oppositore soprattutto della politica di Zogu nei confronti della Jugoslavia<sup>37</sup>.

### 3.1. La costituzione monarchica e le leggi del periodo di Zogu

Con l'approvazione della costituzione che instaura la forma monarchica dello Stato si ha certamente un momento di grande importanza per lo Stato albanese. Zogu consolida ulteriormente il suo potere, trasforma il diritto albanese portandolo sempre di più ad assomigliare agli ordinamenti occidentali soprattutto con l'adozione dei codici. L'adozione del codice civile veniva visto anche come un trionfo della laicità e dello stato di diritto dei confronti delle religioni. Infatti, come risulta nelle relazioni parlamentari i rappresentati del clero cattolico, facendo analogia anche con il CC italiano, non condividevano l'idea che nel CC venisse sanzionato il diritto di divorzio<sup>38</sup>. La costituzione monarchica non comporta a livello formale cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la regolamentazione giuridica della libertà religiosa, lo Stato continuava ad essere laico e neutro nei confronti delle religioni<sup>39</sup>. Il vero cambiamento a mio avviso è da considerare il "Decreto-

---

momento è quando viene chiesto di interrompere il mandato per due membri del clero il Padre Ambros Marlaskaj e Don Nder Mjeda i quali furono trovati che svolgevano servizio attivo religioso.

<sup>33</sup> *Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1925* 234.

<sup>34</sup> Persona morale non erano soltanto le confessioni religiose ma anche le banche veniva incluse in questo articolo. Quanto risulta dalle relazioni dell'Assemblea Costituente.

<sup>35</sup> *Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1925*, 140-141.

<sup>36</sup> *Lo Statuto Fondamentale della Repubblica Albanese (1925) articolo 124* "Tutti, a prescindere dalla cittadinanza, sono uguali davanti alla legge e godono degli stessi diritti civili; ma solo i cittadini albanesi e le persone giuridiche hanno il diritto di possedere terreni rurali in Albania a qualsiasi titolo."

<sup>37</sup> L. Di Pinto, *Profeti di Speranza*, Arcidiocesi Shkoder-Pult 2024, 68-103.

<sup>38</sup> *Bisedimet Parlamentare pjesa e I 1928*, 48-50.

<sup>39</sup> *Lo statuto fondamentale del Regno d'Albania (1928)*

legge sulla formazione delle comunità religiose” il quale è molto più articolato del precedessero decreto del 1923 e permette alle comunità religiose di avere personalità giuridica. A mio giudizio questo crea le condizioni per un controllo maggiore da parte delle autorità a discapito della libertà delle confessioni religiose. Nell'articolo 1<sup>40</sup> viene sancito che ogni persona in Albania gode della libertà di religione che professa. Nell'articolo 3<sup>41</sup> viene stabilito che le comunità religiose sono persone morali e usufruiscono di tutti i diritti relativi a questa personalità in conformità alle leggi dello Stato, certamente veniva vietato il coinvolgimento in politica che insieme alle previsioni dell'articolo 13<sup>42</sup> rendeva impossibile per il clero la partecipazione politica. Sicuramente la sospensione del diritto di voto, di elezione e nomina per e nelle istituzioni comportava una rottura importante con il passato. Alle comunità religiose veniva tolta ogni competenza giurisdizionale, questo era un distacco importante dalle previsioni dall'articolo 5 dello Statuto legale delle comunità religiose del 1923. Forse, la norma che più crea perplessità è l'articolo 4 il quale lega il riconoscimento dei pieni diritti delle comunità religiose con l'adozione da parte di esse di uno Statuto approvato dal governo e decretato dal Re<sup>43</sup>. *In primis*, ridà allo Stato un sostanziale controllo nell'influenzare e controllare gli Statuti, secondo non tutte le comunità religiose potevano adottare Statuti, come è il caso della chiesa cattolica la quale non accetta questa regolamentazione, creando di fatto una situazione potenzialmente di collisione

---

*Articolo 5* “Lo Stato albanese non ha una religione ufficiale. Tutte le religioni e le credenze sono rispettati e la libertà del loro esercizio e della loro pratica esteriore è garantita. La religione non può costituire in alcun modo un ostacolo legale. Le religioni e le credenze non possono essere strumentalizzati per scopi politici.” *Articolo 21* “La carica di deputato è incompatibile con qualsiasi altro dipendente pubblico stipendiato dello Stato, ad eccezione del Ministero; inoltre, la carica di deputato è incompatibile con il servizio pubblico comunale o con il servizio religioso attivo. Un deputato non può partecipare alle riunioni del Parlamento indossando abiti religiosi.”

*Articolo 219* “Lo Stato riconosce le persone morali create secondo la legge.”

<sup>40</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 1* “Ogni persona in Albania gode della libertà di coscienza e di religione; tale libertà è garantita dagli articoli 5 e 203 dello Statuto Fondamentale del Regno.”

<sup>41</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 3* “Le comunità religiose sono persone morali e godono di tutti i diritti relativi a questa personalità in conformità al presente decreto-legge e alle altre leggi dello Stato; ma non possono perseguire fini politici né direttamente né indirettamente; né possono esercitare il diritto di giudizio (giurisdizione) in alcuna questione.”

<sup>42</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 13* “Tutti i funzionari ecclesiastici delle comunità religiose di qualsiasi categoria, finché sono in servizio attivo, non hanno diritto di voto né di essere eletti per alcuna elezione politica, né di essere nominati per alcuna missione politica, e nel caso in cui desiderino esercitare il diritto di voto o il diritto di essere eletti, devono essere stati rimossi dal servizio religioso almeno sei mesi prima dell'elezione. Qualsiasi elezione o voto in violazione di queste disposizioni è nullo e non valido”.

<sup>43</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 4* “Le comunità religiose si considerano costituite e godono dei diritti garantiti dalla legge solo quando lo Statuto da esse presentato è approvato dal Consiglio dei Ministri e decretato dal Re. Fino al completamento di tali formalità entro il termine stabilito dal presente Decreto-Legge, la loro situazione giuridica è regolata dalle leggi precedenti.

Lo Statuto di una Comunità può essere sottoposto all'approvazione del Governo dopo essere stato votato dall'Assemblea o dall'autorità competente secondo le norme canoniche della rispettiva Comunità”.

e di incertezza giuridica<sup>44</sup>. Proseguendo, il decreto afferma negli articoli 6, 7 e 8<sup>45</sup> impossibilità di esercizio delle funzioni dei funzionari religiosi di tutti i livelli se non approvati con decreto del Re, il quale aveva un controllo a mio avviso totale grazie anche alle previsioni degli articoli 11 e 12. Non di minore rilevanza sono le previsioni degli articoli 15 e 16 i quali attribuivano alle autorità una discrezionalità considerevole per la rimozione dalle funzioni dei funzionari religiosi. Il decreto dava un ruolo importante al Ministero della Giustizia<sup>46</sup>, organo responsabile per le relazioni con le comunità religiose e che aveva un ruolo fondamentale anche come proponente per la rimozione dalle funzioni e il controllo delle attività da esse svolte soprattutto quelle che potevano avere una rilevanza politica. In complesso, questo decreto realizza un momento di separazione dalla logica che si era istaurata dopo l'indipendenza del 1912. Il regime di Zogu più si consolidava e più aumentava la pressione nei confronti delle confessioni religiose, a discapito della libertà religiosa. L'articolo 25 del decreto è molto significativo perché mira a influenzare anche le predicazioni delle funzioni religiose<sup>47</sup>, quindi si tenta di entrare anche negli spazi più intimi del libero esercizio della religione.

#### 4. La chiesa cattolica e il rapporto con lo stato albanese

Il clero cattolico, anche se rappresentate di una minoranza religiosa, ha dato un contributo inestimabile per la nascita e lo sviluppo dello Stato albanese e il consolidamento delle sue istituzioni, avendo sempre come interesse principale

---

<sup>44</sup> M.W.E. Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003 81.

<sup>45</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 6* "I Presidenti di ciascuna Comunità, prima di essere decretati dal Re, come pure tutti gli altri funzionari prima di essere legalizzati secondo lo Statuto della Comunità cui appartengono, non possono iniziare a esercitare le loro funzioni; in caso contrario, tanto questi quanto coloro che, destituiti, continuassero a esercitare le loro funzioni, saranno puniti a norma dell'articolo 213 del Codice penale".

*Articolo 7* "I capi delle religioni, così come i loro diretti subordinati, i loro assistenti e vice, devono essere cittadini di lingua e stirpe albanese, saper scrivere e parlare liberamente la lingua ufficiale, avere almeno 25 anni e non essere noti in Albania per atti antinazionali. Per quanto riguarda il clero che segue i subordinati, i loro assistenti e vice devono essere cittadini albanesi e non essere noti per atti antinazionali".

*Articolo 8* "I capi di ciascuna Comunità, così come i loro diretti subordinati, dopo essere stati eletti in base al proprio Statuto, sono nominati con Decreto Reale. Successivamente, possono essere nominati con Decreto Reale anche altri funzionari per i quali lo Statuto richiede un Decreto Reale."

<sup>46</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 9* "Le comunità religiose sono affiliate al Ministero della Giustizia e tutti i loro rapporti con il Governo si svolgono attraverso di esso, che ne è anche il supervisore".

*Articolo 10* "I bilanci e i regolamenti delle Comunità non possono entrare in vigore senza l'approvazione del Ministero della Giustizia, al quale in ogni caso spetta il diritto di controllare, tramite un ispettore o un Procuratore dello Stato, lo stato delle entrate e dei beni posseduti da queste Comunità, di richiederne i conti, di indagare sul modo delle spese effettuate e di constatare che le disposizioni prese in loro favore siano eseguite come se fossero conformi alla volontà del disponente".

<sup>47</sup> *Decreto-legge sulla formazione delle comunità religiose 1929 Articolo 25* "Le comunità religiose, attraverso i loro sermoni, sono tenute a fornire consigli per risvegliare lo sviluppo del sentimento patriottico nei confronti dei propri fedeli e rafforzare l'unità nazionale. Il funzionamento delle organizzazioni delle comunità religiose sarà sempre su base nazionale e tutti i funzionari, senza eccezioni, conosceranno la condotta nazionale."

l'unità nazionale e il prosperare della società e la difesa dei diritti naturali e storici della nazione<sup>48</sup>. Il clero cattolico ha contribuito fortemente alla formazione e consolidamento dell'identità nazionale, soprattutto nel periodo del rinascimento nazionale<sup>49</sup>. Senza dubbio vi sono molti momenti di particolare importanza che riguardano il contributo del clero per l'indipendenza, ma sicuramente il più significativo è quello di Don Nikolle Kaçorri come firmatario della dichiarazione dell'indipendenza; esso dimostra il contributo in prima linea del clero nell'indipendenza albanese. Il clima che guida il clero cattolico può a mio essere rappresentato da una lettera che l'arcivescovo di Durazzo Preng Bardhi manda al suo clero. In questa lettera viene esplicitamente chiesto al clero di impegnarsi per l'armonia religiosa tra gli albanesi per l'unione degli albanesi a prescindere dal credo religioso<sup>50</sup>. La bandiera con l'aquila bicefala si alzò immediatamente dopo la dichiarazione dell'indipendenza in tutte le parrocchie<sup>51</sup>. Sono note le attenzioni che il padre dell'indipendenza, Isamil Qemali, riservò alle relazioni con la chiesa cattolica, fondamentali per l'unità nazionale<sup>52</sup>. Il convento dei frati francescani divenne all'inizio del novecento la culla del nazionalismo albanese, le loro scuole<sup>53</sup> istruivano nella lingua albanese e formavano la nuova classe dirigente e intellettuale con valori dell'Europa occidentale<sup>54</sup>. La conferma di questa dedizione alla causa nazionalista dei francescani ci viene anche dagli scontri che loro ebbero con l'ordine dei gesuiti, i quali non sempre condividevano il binomio dei frati "religione e patria"<sup>55</sup>. Il grande statista e patriota Padre Anton Harapi sosteneva che gli albanesi se fossero dei veri nazionalisti e se veramente credono in Dio non possono non vivere in fratellanza, quindi non è la religione l'elemento di divisione ma l'assenza delle fondamenta della vita comunitaria, nazionale e religiosa a comportare il rischio delle divisioni<sup>56</sup>. Dopo la prima guerra mondiale la situazione per l'Albania rimaneva incerta, lo scenario internazionale comportava dei rischi molto seri per l'integrità territoriale e il consolidamento dello Stato. In questo momento molto difficile, abbiamo un coinvolgimento in prima linea molto significativo del clero cattolico. La delegazione che doveva rappresentare lo stato albanese alla conferenza di Parigi veniva presieduta da monsignor Luigj Bumçi che a sua volta scelse come segretario della delegazione il frate Gjergj Fishta il quale era una autorità che univa non solo i cattolici ma godeva del rispetto di tutti<sup>57</sup>. Il vescovo Bumçi usò anche la sua carica religiosa e le relazioni che intratteneva con il Papa nel chiedere aiuto per il mantenimento dell'integrità territoriale del Albania, messa a rischio dall'accordo "Tittoni-Venizelos"<sup>58</sup>.

<sup>48</sup> N.H. Ljarja, *Kisha Katolike dhe Shteti Komunist në Shqipëri 1944-1990*, Botime Fishta 8.

<sup>49</sup> R. Morozzo Della Rocca, *Nazione e religione in Albania (1920-1944)*, Besa editrice, 2002, 64.

<sup>50</sup> H. Bello, *Shqipëria katolike dhe Vatikani nga fundi i shek. XIX-1939*, Tiranë, 2019, 81.

<sup>51</sup> K. Cefa, *Kur e vërteta flet ndryshe*, Pakti, 2010, 20.

<sup>52</sup> AQSH, F.A.D.5, v. 1913.

<sup>53</sup> L. Shllaku, *Shkollat Klerikale (Veshtrim historik nga fillimi deri më 1924)*, Camaj Pipa Shkodër 2002. Comunque le scuole non erano solo maschili. L'ordine delle Suore Stigatine aprì il primo Liceo femminile in Albania alla fine del diciannovesimo secolo.

<sup>54</sup> At Z Pllumi, *Françeskanët e mëdhaj*, Botime Françeskane Shkodër 2017 4-5.

<sup>55</sup> I. Murzaku, *Historia e Jezuitëve në Shqipëri 1841-1946*, 146-147.

<sup>56</sup> Hylli i Dritës, vjeti XX, nr. 5, 1944,

<sup>57</sup> M.W. E Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003, 28.

<sup>58</sup> L. Bumçi, *Nji fletë e re për historinë kombëtare*, Hylli i Dritës, 1934, nr.5 219-222.

Una volta consolidata la posizione del giovane stato albanese, sembra che si va esaurendo anche la consapevolezza della classe politica albanese sulla necessità del coinvolgimento diretto del clero nelle istituzioni. Ce una parte della classe politica che vede nelle religioni il rischio di interferenze da parte di altri stati, per esempio nel caso della chiesa cattolica pro-italiana<sup>59</sup>. Soprattutto con l'ascesa di Zogu si attenua la presenza del clero nelle istituzioni e si accentua il confronto tra il clero e Zogu, che non aveva il consenso del clero, il quale lo considerava come una persona con spinte assolutiste. Il caso dell'allontanamento da parte di Zog del vescovo Mjeda e l'arresto di altri membri del clero, personalità patriottiche, è un caso emblematico di questo rapporto<sup>60</sup>. Secondo padre Zef Pllumi si arrivò fino al punto che il frate Ambroz Marlaskaj, deputato nell'assemblea costituente, dichiarò apertamente che Zogu non poteva essere il futuro *leader* dello stato albanese<sup>61</sup>. Il clero cattolico proprio in questo periodo spinse alla creazione di un movimento politico "Ora e Maleve" che doveva rappresentare i cattolici, difendere gli interessi del popolo albanese e dei cattolici<sup>62</sup>. Si volle consolidare il movimento dandogli anche la forma di un partito, per garantire la presenza cattolica nelle istituzioni. Questo movimento aveva come obiettivo la caduta di Zogu e il miglioramento della vita democratica del paese, sicuramente senza mai rischiare l'indipendenza del paese per la quale si erano spesi senza riserve. Zogu riuscì a eliminare tutti i suoi oppositori, in molti casi usando anche le uccisioni politiche come è il caso dell'attentato fatto a Luigj Gurakuqi membro del movimento cattolico "Ora e Maleve" e firmatario dell'indipendenza. A questo punto si era instaurato un regime autoritario che non tollerava più la presenza del clero cattolico nelle istituzioni. L'ultima fase della presenza del clero nelle istituzioni lo abbiamo con l'occupazione fascista, una fase che comunque è stata sempre oggetto di manipolazioni per denigrare la chiesa cattolica. Le ragioni di tale coinvolgimento saranno spiegate da padre Anton Harapi. Va comunque detto che ci fu una parte del clero che non vedeva con sfavore l'unione con l'Italia, ma non era un sentimento condiviso da tutti<sup>63</sup>. Per rendere più concreto il coinvolgimento del clero nelle istituzioni, ho scelto di esaminare le esperienze più importanti di questo contributo così importante e fondamentale per l'Albania.

#### 4.1. Padre Gjergj Fishta, il poeta e lo statista

Vorrei citare di nuovo Ruffini<sup>64</sup> sull'importanza della letteratura per capire lo "stato" di un paese: "nulla più della letteratura può darci una idea esatta delle vere condizioni della libertà in un dato tempo e in un dato ambiente, laddove la nuda lettera della legge è un documento monco e malcerto". Nella storia dell'Albania non esiste un esempio migliore che dà significato a questa frase di

<sup>59</sup> M.W.E. Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003, 45.

<sup>60</sup> M.W.E. Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003, 45.

<sup>61</sup> A.Z. Pllumi, *Franceskanët e mëdhaj*, Botime Françeskane Shkodër 2017, 50-55.

<sup>62</sup> K. Çefa, *Grupi Ora e Maleve dhe publicistika e tij. Ndër themele të shtetit ligjor, të demokracisë së vërtetë e të orientimit evropian*, Tiranë 2013 7.

<sup>63</sup> M.W.E. Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003, 115.

<sup>64</sup> F. Ruffini, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Fratelli Boca Editori 1901, 7.

Gjergj Fishta il frate poeta nazionale, direttore della rivista culturale, politica e storica più importante dell'epoca *Hylli i Dritës*. Fishta vive nell'anima della gente, incarna la lingua, i racconti, gli aneddoti e i modi di esprimere lo spirito albanese, descrive i problemi politici, economici e istituzionali, con una mente dotata di potere creativo, li solidifica nella eternità, dando agli albanesi le loro opere epiche e la coscienza storica. È il simbolo del clero che spese la vita per l'indipendenza e il consolidamento dello Stato albanese, avendo sempre come guida il binomio “*Fe e Atdhë*” religione e patria<sup>65</sup>. In tutte le occasioni che fu chiamato a rappresentare il paese riusciva sempre a farlo molto degnamente, sempre con l'intenzione di presentare un paese diverso da come si era raccontato per secoli<sup>66</sup>.

Fu eletto presidente della commissione dell'alfabeto nel Congresso di Manastir<sup>67</sup> un momento fondamentale per la storia albanese. Il suo discorso di fronte ai partecipanti a mio avviso era più politico che tecnico linguistico, creò un clima di unità<sup>68</sup> soprattutto tra i rappresentati delle altre religioni, diede un contributo inestimabile al consolidamento dell'idea indipendentista. Il secondo incarico in rappresentanza del governo albanese fu con la delegazione che doveva partecipare alla Conferenza di Parigi del 1919 guidata da monsignor Bumçi. Fishta incontro a Roma il Papa Benedetto XV<sup>69</sup> e chiese il suo aiuto per far sì che le grandi potenze non modificassero i confini dell'Albania. Fishta usò ogni mezzo a disposizione per creare consenso, incontrando e chiedendo sostegno a chiunque poteva essere di aiuto per il riconoscimento internazionale dell'Albania<sup>70</sup>. Probabilmente anche l'adesione dell'Albania alla Società delle Nazioni è frutto di questa missione guidata da Bumçi e Fishta.

Fishta entra in parlamento con le elezioni del 1921 considerate le prime elezioni democratiche, viene eletto membro della Commissione di Bilancio e della Commissione di Istruzione successivamente anche presidente di essa, viene eletto nello stesso periodo anche vicepresidente della Camera<sup>71</sup>. Secondo gli storici Fishta ha avuto un ruolo importante nel riconoscimento dell'Albania da parte degli Stati Uniti. Gli USA erano diventati importanti per l'indipendenza dell'Albania soprattutto grazie al Presidente Willson. In una lettera del marzo 1922, informa il suo provinciale che ha avuto incontri importanti con senatori cattolici ai quali ha chiesto di intervenire presso il loro governo per il riconoscimento dell'Albania<sup>72</sup>, infatti subito dopo l'Albania

<sup>65</sup> At Gjergj Fishta 1871-1940. Numër Përkujtimor Botue Shtyp Luarasi Tiranë 33.

<sup>66</sup> B. Dema OFM, At Gjergj Fishta 1871-1940, Numër Përkujtimor Shtyp Luarasi Tiranë 59.

<sup>67</sup> Il Congresso di Manastiri del 1908 per l'unificazione dell'alfabeto albanese costituisce uno degli eventi più significativi nella storia della cultura e della nazione albanese. Con le sue decisioni sulla risoluzione della questione dell'alfabeto e su importanti problemi politici dell'epoca, esercitò un'influenza significativa sul movimento nazionale alle soglie dell'Indipendenza.

<sup>68</sup> S. Demiraj, K. Priti, *Kongresi i Manastirit ngjarje me rëndësi në lëvizjen kombëtare shqiptare*, Akademia e Shkencave të Shqipërisë Instituti i Historisë 2008, 93.

<sup>69</sup> Fishta nella lettera che manda al provinciale Pal Dodaj il 17.IV.1919 dice che il Papa ha chiesto che al ritorno devo tornare a Roma per informare il Papa per i risultati della Conferenza di Parigi. Questo dimostra che l'incontro con il Papa ha sicuramente avuto dei risultati.

<sup>70</sup> A.D. Gjeçaj, *Gjergj Fishta Jeta dhe Vepra*, Botime Françeskane 2023, 110-111.

<sup>71</sup> A.B. Dema, *At Gjergj Fishta 1871-1940*, Botime Françeskane 2010, 120.

<sup>72</sup> Qui a Washington mi sono incontrato con un Senatore Cattolico, come ti ho già

verrà riconosciuta dagli USA. Nel 1930 partecipò nelle conferenze balcaniche di Atene, Istanbul e Bucarest come membro della commissione governativa albanese, conferenze molto importanti per il confronto con i serbi, greci e turchi<sup>73</sup>. Il contributo di Fishta nel consolidamento dell'indipendenza e poi dello Stato è inestimabile non solo come parte delle istituzioni giuridiche ma soprattutto come promotore della libertà di pensiero, dell'armonia Religiosa, della centralità dell'educazione. Per capire lo spirito nazionalista e le considerazioni che lui aveva soprattutto per le ingiustizie fatte al popolo albanese, vorrei menzionare un intervento di Fishta nel Consiglio Nazionale Albanese per la difesa degli albanesi del Kosovo i quali venivano perseguitati e uccisi dai serbi anche se avevano avuto garanzie da parte delle grandi potenze per il rispetto dei loro diritti fondamentali e dell'autonomia<sup>74</sup>. Comunque, Fishta capiva che il prosperare dello Stato albanese non doveva dipendere da come agivano gli altri ma prima di tutto si deve fondare sullo sviluppo dello stato e della società albanese. Per lui, la strada da seguire si deve fondare soprattutto su: indipendenza politica, libertà e ordine interno, economia, educazione/cultura e morale<sup>75</sup>.

#### 4.2. Don Nikollë Kaçorri, fondatore dell'indipendenza

Fu uno dei contributori più importanti dell'indipendenza, ebbe un ruolo molto attivo nell'organizzazione della resistenza contro i turchi. Per il suo impegno nel movimento indipendentista verrà condannato e imprigionato<sup>76</sup>. Rappresentante della circoscrizione di Durazzo dell'Assemblea Nazionale che doveva dichiarare l'indipendenza. Firmatario della dichiarazione dell'indipendenza, viene eletto vice presidente nel governo di Ismail Qemali dall'Assemblea Nazionale con una maggioranza plebiscitaria. Contribuì a coinvolgere maggiormente il clero cattolico e le regioni cattoliche nella difesa dell'indipendenza, fu coinvolto come rappresentante del governo presso la Conferenza di Londra, protestando con forza contro che decise di anettere Scutari al Montenegro. Ebbe un ruolo fondamentale per la costruzione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica, anche se non sempre ebbe il sostegno del primo ministro<sup>77</sup>, non condivideva il comportamento indifferente di Qemali su alcune questioni. A mio avviso anche il modo in cui diede le dimissioni dal governo<sup>78</sup>, che nella sua concezione giuridica doveva essere un organo collegiale, sono un testamento istituzionale di una personalità che aveva come interesse unico e sublime il consolidamento delle istituzioni del

---

scritto e lo ho pregato di interessarsi presso il suo Governo, affinché riconoscesse l'Albania come stato indipendente. Egli ha parlato con Senatore Lodge e oggi mi fa sapere, che la cosa è fattibile e che perciò il Governo di Tirana scriva in proposito al Sottosegretariato degli Stati Uniti domandandone tale riconoscimento... Stasera scriverò a Xhafer Ypi riguardo al passo da farsi presso il Governo Americano. *Lettera mandata a Provinciale Pal Dodaj l'8.V.1922.*

<sup>73</sup> A.D Gjeçaj, *Gjergj Fishta Jeta dhe Vepra*, Botime Françeskane 2023, 139-141.

<sup>74</sup> *Bisedimet e Këshillit Kombëtar, Legjislatura e parë Tiranë 1923*, 374-375.

<sup>75</sup> Hylli Dritës, *Vjeti IV, Viti 1923*, nr 002 49-59.

<sup>76</sup> A. Shtjefni, L. Nikollë, *Imzot Nikollë Kaçorri : (burrështetas shqiptar në altarin e atdheut)*, Emal 2012, 120.

<sup>77</sup> I. Hajredin, *Feja dhe Flamur : (Dom Nikollë Kaçorri)*, Pegi Tiranë 2008, 378.

<sup>78</sup> Qeveria e Përkohëshme e Vlorës dhe veprimtaria e saj: nëndor 1912-janar 1914, *Botim i Drejtorisë së Përgjithëshme të Arkivave Shtetërore të R.P.SH.*, 1963, 127.

nuovo stato albanese<sup>79</sup>. Sicuramente anche se fuori dal governo lui non si ritirò dal sostegno al governo di Qemali e dall'impegno per il consolidamento delle istituzioni, soprattutto come rappresentate del clero che era un fattore importante per l'Albania. Le ultime volte che rappresentò l'Albania fu con la delegazione che doveva consegnare la corona al Principe Wied scelto dalle grandi potenze occidentali come re d'Albania<sup>80</sup>.

#### 4.3. Luigj Bumçi, il diplomatico che difese l'unità territoriale

Luigi Bumçi nacque a Scutari il 7 novembre 1872 vescovo della diocesi di Alessio, diplomatico scrupoloso e attivista di spicco nella difesa dell'integrità territoriale dell'Albania. Membro del governo provvisorio di Durazzo. Molte delegazioni albanesi si erano recate alla conferenza di Parigi in rappresentanza dell'Albania senza successo. Queste delegazioni non riuscirono a unirsi in un'unica delegazione, perché erano divise tra loro per l'appartenenza a diverse correnti politiche che all'epoca nutrivano il desiderio e l'ambizione di conquistare il Paese. Fu quindi deciso che il rappresentante di tutti gli albanesi sarebbe stato Bumçi con la sua delegazione, che comprendeva tutti gli albanesi delle varie le regioni<sup>81</sup>. Padre Gjergj Fishta fu nominato segretario, e in quell'occasione aveva anche preparato il famoso discorso "I diritti dell'Albania e i suoi confini". All'inizio della conferenza Bumçi protestò vigorosamente dal presidente Willson per i crimini dei serbi nei confronti dell'Albania del nord e in Kosovo<sup>82</sup>. In una lettera che Bumçi mandò al Parlamento italiano, egli definisce le linee guida che dovevano indirizzare il processo dell'indipendenza<sup>83</sup>. Tra gli incontri più importanti che lui ebbe a Parigi vi sono quelli con i Ministri degli Esteri della Francia, Gran Bretagna e sicuramente dell'Italia che aveva sottoscritto l'accordo con Venizelos per separare alcune regioni del sud est dall'Albania; fu proprio questo accordo che i due prelati Bumçi e Fishta contraddirono con forza presso la conferenza di Parigi. Possiamo certamente affermare che l'intervento di Benedetto XV, che incontrò Bumçi due volte in poco tempo soprattutto con l'obiettivo di proteggere Korça e Argirocastro dalla minaccia greca, non fu compiuto per motivi religiosi, perché come è noto queste due regioni erano a maggioranza musulmana, ma per il diritto naturale che ogni nazione ha sui propri confini<sup>84</sup>. Come risulta dalla corrispondenza di Fishta anche l'Italia dopo la pressione fatta al governo Nitti dal gruppo dei deputati cattolici, che sicuramente erano stati sollecitati dal Papa, ha deciso di ritirarsi dalle pretese e di fare tutto il possibile per garantire l'integrità territoriale dell'Albania. Per capire Bumçi è importante leggere il suo intervento all'Università Cattolica di Parigi, in cui chiedeva indipendenza politica e economica nei confini geografici e etnologici,

<sup>79</sup> Hylli i Dritës, Vjeti XIV, viti 1938, nr. 9 469.

<sup>80</sup> A. Shtjefni, L. Nikollë, *Imzot Nikollë Kaçorri: (burrëshketas shqiptar në altarin e atdheut)*, Emal 2012, 173.

<sup>81</sup> M.W.E. Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003 28.

<sup>82</sup> Valentina Duka, *Roli i Klerit Katolik Shqiptar ne Konferencën e Paqes në Paris (1919- 1920)*. Kumtesë e mbajtur ne Simpoziumin Ndërkombëtar, organizuar në Tiranë me rastin e 2000 vjetorit të Krishterimit (16- 19nëntor 1999) 299.

<sup>83</sup> Adriatic Revieë 1919 Monsignor Luigj Bumçi "An appeal of the Albanian Delegation to the Italian People".

<sup>84</sup> Hylli i Dritës, Vjeti V, viti 1934, nr. 219-222.

sicuramente si riferiva anche al Kosovo come parte dell’Albania<sup>85</sup>. Un altro contributo importante ebbe la sua presenza nell’Alto Consiglio creato dalla Statuto di Lushnja, un organo esecutivo e di rappresentanza degli equilibri interni del paese<sup>86</sup> che aveva una funzione importante per la scelta del presidente del consiglio e per lo scioglimento del parlamento. L’operato di Bumçi è quello di un vero statista che ha l’interesse della patria come punto di riferimento. Egli all’interno del Consiglio fu un oppositore delle politiche e decisioni che non erano nell’interesse nazionale e del rafforzamento delle istituzioni.

#### 4.4 Padre Anton Harapi lo statista che sacrificò tutto per l’Albania

Padre Anton Harapi nato il 5 gennaio 1888, condannato a morte dai comunisti il 14 febbraio 1946, la sua vita, la sua opera, il suo martirio è una eredità inestimabile per il popolo albanese. Padre Anton Harapi a mio pare ha costruito tutto il suo operato nel postulato “*salus rei publicae suprema lex esto*”. Non ha mai ricevuto un riconoscimento per tutti i suoi servizi nell’interesse della nazione, un membro d’eccezione del clero che basò tutto sul binomio “*religione e patria*”. Il suo trattato politico si basa sull’armonia tra libertà personale e la responsabilità pubblica<sup>87</sup>. La coltivazione di una coscienza nazionale, lo sviluppo dei processi democratici, il combattere del nazionalismo ceco che è la rovina del sistema morale, economico e politico, il non allineamento con le grandi potenze, la creazione di una forza morale, la creazione di una forza statale e istituzionale caratterizzata da rigore e disciplina<sup>88</sup> questa era la sua dottrina politica e istituzionale. Come membro dell’Assemblea Costituente 1939-1940 ebbe il coraggio di dichiarare in presenza di Galeazzo Ciano che l’Albania doveva rimanere indipendente e consigliava una unione come quella che esisteva nell’impero britannico con il Canada e l’Australia. La resistenza del clero contro l’occupazione fascista è un fatto evidente nella storiografia italiana<sup>89</sup>. Per quanto riguarda il suo pensiero per il regime fascista lo spiega abbastanza chiaramente in un articolo pubblicato nel 1935<sup>90</sup> dove sostiene chiaramente che lui non è a favore né del fascismo ma nemmeno del nazismo. Secondo Plasari l’incontro di Harapi con

<sup>85</sup> L- Bumçi, Shqiptaret e të drejtat e tyre, Shkodër 1920, 25-26.

<sup>86</sup> R. Gurakuqi, Shqipëria dhe çështja shqiptare pas Luftës së Parë Botërore: 1 nëntor 1918-9 nëntor 1921: statusi, kufijtë dhe rindërtimi shtetëror, EUT Press 2013 115-116.

<sup>87</sup> Anton Harapi, Naltimi i ndërgjegjës kombëtare, Botime Françeskane 2017. “Di fronte all’ideale nazionale, non vogliamo scomparire come individui, né come famiglie, né come proprietari, ma vogliamo essere legati dalla fiducia e da un’unica mente per avere un’entità moralmente una e identica, composta non da schiavi, né da uomini-macchina, ma da anime libere, fisicamente molti moralmente uno. Su questa base porremo la pietra angolare, determineremo il principio dal quale sarà influenzata e attorno al quale ruoterà l’organizzazione della vita degli albanesi. Avvicinando i nostri pensieri, allineeremo i nostri obiettivi e unendo i nostri cuori, unificheremo i nostri interessi. L’armonia tra la libertà del privato e del pubblico e i beni sociali, questa è la forza risanatrice, lo spirito e la dinamica della vita comune. Qualunque cosa violi questa individualità e questa armonia, la considereremo antinazionale.”

<sup>88</sup> Fjalim i Shkëlqesës P. Anton Harapi me rastin e betimit përpara parlamentit, *T’A bajmë monumentin kombtar Bashkimin e shqiptarvet*, Tianw 1944.

<sup>89</sup> A Plasari, *Anton Harapi Redimensus*, Hylli i Dritës, 1994 19.

<sup>90</sup> Hylli i Dritës, Vjeti XI, viti 1935, nr. 4 pg 177-188.

il maggiore britannico Mill è un ulteriore elemento che dimostra esplicitamente che il suo interesse non era il fascismo ma garantire l'indipendenza dell'Albania<sup>91</sup>. Il suo coinvolgimento durante l'occupazione nazista nell'Alto Consiglio della Reggenza fu soltanto perché così facendo pensava di potere contribuire positivamente nel diminuire il caos e la divisione<sup>92</sup> esistenti in Albania soprattutto dopo la capitolazione degli italiani<sup>93</sup>, motivazioni spiegate nel discorso tenuto il giorno di giuramento in palamento<sup>94</sup>. Questo organo come abbiamo visto anche precedentemente era parte della storia istituzionale albanese sin dallo Statuto di Lushnje, quindi anche in questo si cercava di dare l'idea della continuità istituzionale. Il fare parte della Reggenza sicuramente non fu una decisione che doveva portare a qualche interesse di carriera personale, rimane comunque un momento che va trattato con attenzione e senza pregiudizi, purtroppo la dittatura comunista ha fatto l'impossibile nel definire Harapi e' il resto del clero come collaborazionisti con il fascismo, comunque il suo coinvolgimento nella Reggenza non era condiviso da tutto il clero<sup>95</sup>. Harapi aveva la lungimiranza di capire che i regimi fascisti sono destinati a finire ma il male maggiore secondo lui era che questo portava al comunismo<sup>96</sup>. Questo coinvolgimento verrà usato come giustificazione dai comunisti per lo sterminio del clero cattolico. Un'altra conseguenza di questo coinvolgimento forse è l'esclusione di Harapi dal primo processo di canonizzazione dei 40 beati martiri della chiesa romana di nazionalità albanese, comunque il suo processo di canonizzazione è stato avviato con l'augurio che una personalità del suo spessore riceva al più presto il meritato e rispettato posto nella storia dell'Albania. Sicuramente in questo lavoro non si può dire tutto su una figura di uno spessore religioso, culturale e politico come Harapi, vorrei concludere con le sue ultime parole pronunciate prima della condanna a morte che racchiudono l'operato di Padre Harapi lo statista che diede tutto per la stabilità dell'Albania delle sue istituzioni e della società.

“Se rispettare le leggi divine e della Patria, educare i giovani verso gli alti ideali della verità ed essere motivati dal bene, se soffrire per, e con il proprio popolo e lottare per la Religione e la Patria è un atto di debolezza e un tradimento, allora non solo io, ma tutti i francescani d'Albania siamo degni di morire.”

## 5. Conclusioni

La legislazione albanese, soprattutto a partire dal 1912 fino alla costituzione del 1925 e oltre, ha dato grande importanza alla libertà religiosa. Questa è stata intesa non solo come un diritto fondamentale, ma anche come mezzo

<sup>91</sup> A Plasari, *Anton Harapi Redimensus*, Hylli i Dritës, 1994 29.

<sup>92</sup> Romeo Gurakuqi, *Shqipëria dhe tokat e lirueme 1939-1946*, Botime Jozef 2023 704-709.

<sup>93</sup> Markus W.E.Peters, *Historia e kishës katolike në Shqipëri (1919 - 1993)*, Qendra Botuese Shoqata Jezuite 2003 138-143.

<sup>94</sup> Fjalim i Shkelqësës P. Anton Harapi, *Ta bajmë monument kombëtar bashkimin e shqiptarvet*. Tiranë 1944.

<sup>95</sup> A cura di Anesti Naci, *Il dramma dell'Albania nel racconto del delegato apostolico Leone G.B. Nigris (1938-1944)*, Forum 2022 165.

<sup>96</sup> At Zef Pllumi, *Françeskanët e mëdhaj*, Botime Françeskane Shkodër 2017 76-80.

determinante per garantire la coesione nazionale in un contesto multireligioso, soprattutto in un paese caratterizzato dall'assenza di una storia istituzionale e giuridica consolidata. Nonostante fosse una minoranza, il clero cattolico ha avuto un ruolo decisivo nella costruzione delle istituzioni statali albanesi. Ha contribuito alla formazione della classe dirigente, alla difesa dell'indipendenza nazionale e all'affermazione di valori europei in Albania. Se inizialmente il clero (soprattutto quello cattolico) era attivamente coinvolto nelle istituzioni, con il tempo in particolare durante il regime di Zogu si è registrato un crescente controllo statale sulle comunità religiose, culminato con leggi che limitarono l'autonomia delle confessioni religiose e ne esclusero i rappresentanti provenienti dal clero dalla vita politica attiva. Personalità come Padre Gjergj Fishta, Don Nikollë Kaçorri, Luigj Bumçi e Padre Anton Harapi emergono come simboli di un clero impegnato, non solo spiritualmente ma anche civilmente e politicamente, nella costruzione dello Stato albanese. Essi incarnano il principio "Fe e Atdhe" (fede e patria), che ha guidato la loro azione pubblica. Con l'ascesa del regime autoritario di Zogu e successivamente con il fascismo, si è progressivamente ridotto lo spazio del clero nelle istituzioni. Questo passaggio ha segnato l'inizio di un comportamento oppressivo da parte dello Stato nei confronti delle confessioni religiose.

Roland Dodani  
Faculty of Law  
University of Shkodra "Luigj Gurakuqi", Shkodër  
[roland.dodani@unishk.edu.al](mailto:roland.dodani@unishk.edu.al)

